

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5

Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE
ALL'ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI "AZIONISTI DI RISPARMIO"
E
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEL
6 APRILE 2017**

RELAZIONE AL PUNTO N. 1 E AL PUNTO N. 2 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

PUNTO N. 1**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO PER GLI ESERCIZI 2017-2018-2019****PUNTO N. 2****DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL RAPPRESENTANTE COMUNE, PREVIO RENDICONTO DEL RAPPRESENTANTE USCENTE AI SENSI DELL'ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE.**

Il mandato al Dr. Franco Fumagalli Romario, nominato alla carica di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio dall'Assemblea Speciale del 29 aprile 2014, viene a scadere per decorrenza del termine. Si rende pertanto necessario procedere al rinnovo della carica, tenuto conto che:

- il Rappresentante Comune uscente dovrà dare resoconto dell'attività svolta e dell'utilizzo del fondo spese costituito per la tutela degli interessi, ai sensi di legge e di statuto ed in conformità alle delibere assunte dall'Assemblea Speciale del 29 aprile 2014. Si ricorda che la suddetta Assemblea aveva deliberato, tra l'altro, la costituzione del citato fondo spese per un ammontare corrispondente al compenso attribuito al Rappresentante Comune, pari ad **Euro 10.000,00 annui** e comprensivo di rimborso forfettario delle spese per l'espletamento della funzione; detto compenso è stato poi assunto a carico del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Banco Desio" o la "Società") per delibera dell'Assemblea Ordinaria riunita in pari data;
- il Rappresentante Comune potrà essere nominato per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto; il Consiglio di Amministrazione propone di determinare la durata della carica nel termine massimo di tre esercizi sociali e, quindi, sino alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019;
- possono essere nominate alla carica anche le persone fisiche diverse dagli azionisti di categoria, purché non siano amministratori, sindaci, dipendenti del Banco Desio, o soggetti che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2399 c.c., a pena di decadenza;
- possono essere nominate alla carica anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie.

Col rinnovo della carica, l'Assemblea Speciale è tenuta altresì a determinare il compenso annuo del Rappresentante Comune per tutta la durata del mandato, comprensivo del rimborso forfettario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione.

Gli Azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito.

Desio, 24 febbraio 2017

_____ Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

**RELAZIONE AL PUNTO N.3 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI
AZIONISTI DI RISPARMIO****PROPOSTA DI RICOSTITUZIONE DEL FONDO SPESE AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 1, LETT. C) DEL
D.LGS. N. 58/1998.**

La disposizione richiamata prevede che l'Assemblea Speciale deliberi sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria e sul rendiconto relativo, e che il fondo sia anticipato dalla Società, con possibilità di rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio in eccedenza al minimo statutariamente garantito.

Analogamente a quanto deliberato dall'Assemblea Speciale del 29 aprile 2014 (che aveva deliberato, tra l'altro, la costituzione del citato fondo spese per un ammontare corrispondente al compenso attribuito al Rappresentante Comune, pari ad Euro 10.000,00 annui e comprensivo di rimborso forfettario delle spese per l'espletamento della funzione), si propone anche per il triennio 2017-2019 di determinare il fondo per l'ammontare corrispondente al compenso che sarà deliberato a favore del Rappresentante Comune (vedasi precedente punto 2 all'ordine del giorno).

L'addebito a carico degli azionisti di risparmio (nella forma di rivalsa sugli utili spettanti in eccedenza al minimo garantito) non avverrà qualora l'Assemblea Ordinaria del Banco Desio approvi la proposta di assunzione a carico del Banco Desio stesso del compenso spettante al Rappresentante Comune, proposta che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto doveroso formulare ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale (vedasi Relazione sul punto n. 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria).

Per quanto concerne infine l'obbligo di rendiconto, viene confermata la proposta di stabilire che il Rappresentante Comune debba fornire un resoconto scritto dell'utilizzo del fondo e della propria attività, in occasione della prossima Assemblea Speciale che sarà chiamata a deliberare sul rinnovo della carica. Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea Speciale la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e di quanto deliberato al precedente punto 2 all'ordine del giorno:

delibera

- a) di ricostituire un apposito fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti della categoria, ai sensi dell'art. 146, comma 1 lett. C), del D.Lgs. n. 58/1998 – T.U.F., per un ammontare corrispondente al compenso annuo deliberato dall'odierna Assemblea Speciale a favore del Rappresentante Comune, dando atto che la rivalsa a carico degli azionisti di risparmio non avverrà nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria ne approvi l'assunzione a carico della Società;
- b) di stabilire che il Rappresentante Comune nominato dall'odierna Assemblea Speciale, avrà l'onere di presentare apposito rendiconto scritto sull'utilizzo del fondo e sull'attività svolta nell'esercizio della propria funzione, in occasione della prima Assemblea Speciale convocata per il rinnovo della carica.”

* * *

Si rammenta a titolo informativo che, con riferimento ai predetti argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea Speciale delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni di risparmio esistenti.

Desio, 24 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

**RELAZIONE AL PUNTO N. 1 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PROGETTO DI MODIFICA DEGLI ARTT. 4, 16, 21, 23, 24, 25 E 28 DELLO
STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre all'Assemblea di modificare alcuni articoli dello Statuto sociale.

In sintesi, le variazioni sottoposte sono le seguenti:

- 1) incremento da n. 11 a n. 12 del numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione; tale modifica si riflette sull'art. 16 c. 1 e c. 5.
- 2) affinamento di alcune clausole con i) inserimento nell'art. 23 c. 7 della possibilità per il Presidente e Vice Presidente di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo in conformità a quanto stabilito dalla Circolare n. 285 e ii) inserimento nell'art. 25 c. 4 della previsione che, in caso di mancata nomina di un Amministratore Delegato, il potere di proposta vincolante per l'assunzione di eventuali delibere d'urgenza da parte del Presidente venga attribuito al Direttore Generale (fermo restando che il carattere vincolante di tale proposta non esclude che il Presidente possa pur sempre astenersi dall'assunzione della delibera - rimettendo la stessa all'organo consiliare - qualora non ne ravvisi i presupposti della particolare urgenza e/o dell'interesse della Società).
- 3) eliminazione dall'art. 4 delle clausole transitorie relative all'aumento di capitale a servizio del piano di stock grant deliberato nel 2011 ed esauritosi lo scorso anno; si tratta quindi di una modifica di carattere strettamente tecnico-formale.

La modifica sub 1) proposta si prefigge l'obiettivo di rendere più flessibile il "framework" societario entro il quale gli Azionisti potranno assumere le determinazioni di competenza che riterranno opportune in occasione del rinnovo delle cariche sociali (all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria), nel rispetto della normativa di vigilanza.

In particolare, l'incremento da 11 a 12 del numero massimo dei componenti di detto organo (in linea con le soglie massime raccomandate dalla Banca d'Italia nella Circolare n. 285) è ritenuto utile a consentire agli Azionisti la proposizione di eventuali iniziative volte a raggiungere un maggior grado di "diversity" nella composizione complessiva dell'organo amministrativo e un maggior grado di differenziazione nella composizione dei 4 comitati endoconsiliari costituiti. Si ricorda che gli attuali Comitato Nomine e Comitato Remunerazione presentano ancora una composizione identica, mentre dal prossimo rinnovo (all'ordine del giorno dell'assemblea Ordinaria) è previsto che almeno 1 componente di ciascun Comitato venga differenziato in conformità a quanto stabilito dalla Circolare n. 285. Si ricorda peraltro che il rinnovo del medesimo organo amministrativo sottoposto all'Assemblea Ordinaria vedrà in ogni caso una variazione della propria composizione, anche in ragione dell'applicazione della normativa in tema di quote di genere, in base alla quale 1/3 dei membri del Consiglio dovranno appartenere al genere meno rappresentato.

Una eventuale composizione complessiva in numero pari, a maggior ragione se relativamente elevato, non appare suscettibile di potenziali ricadute sul funzionamento del Consiglio, tenuto conto che è già presente nello Statuto come clausola di salvaguardia (art. 20 c. 4) quella della prevalenza del voto di chi presiede la riunione (c.d. "casting vote"), che - si precisa - non lascia intravedere profili di incoerenza con le Disposizioni di Vigilanza in tema di ruolo del Presidente, tenuto anche conto: i) che il numero di componenti appare sufficientemente elevato da rendere scarsamente probabile che si verifichino situazioni di parità di voti; ii) che storicamente non risulta si sia mai reso necessario, con riferimento al Banco, il ricorso al "casting vote" (come detto già previsto dallo Statuto); iii) quand'anche si verificasse una pur remota ipotesi di parità, la particolare coesione che ha finora contraddistinto i processi deliberativi del Consiglio del Banco indurrebbe verosimilmente a soprassedere alla deliberazione.

Si ritiene opportuno sottoporre le modifiche statutarie sopra descritte all'Assemblea Straordinaria della Banca al fine di consentirne l'applicazione già in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere deliberato dall'Assemblea Ordinaria convocata per la medesima data.

Si precisa che le presenti proposte di deliberazione non determinano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi di legge, in quanto le deliberazioni proposte non riguardano le materie di cui al primo comma dell'art. 2437 o di cui all'art. 2437- *quinquies* del Codice Civile.

L'efficacia delle modifiche proposte è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera, per la quale è necessario il preventivo rilascio del provvedimento di accertamento della Banca d'Italia ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/1993 il cui iter risulta in corso di finalizzazione.

Lo schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo attualmente vigente, è di seguito riportato.

Testo Vigente	Testo Proposto
<p>Art. 4 - Capitale sociale</p> <p>1 – 2 ...omissis...</p> <p>3 - In data 29 novembre 2011, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato, ai sensi dell'art. 2349 c.c., un aumento gratuito del capitale sociale in via scindibile per massimi nominali Euro 520.000, corrispondenti a un numero massimo di 1.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, a servizio del Piano di Stock Grant 2011-2013 a favore del Management del Gruppo Banco Desio come identificato dal Piano stesso (di seguito "il Piano") approvato dall'Assemblea Ordinaria in data 29 novembre 2011. Tale aumento di capitale, in sintonia con il Piano di Stock Grant 2011 - 2013, verrà eseguito in tre tranche (2014, 2015, 2016) con emissione fino ad un massimo di n. 333.333 azioni per tranche, mediante utilizzo di un'apposita riserva di patrimonio che viene sin d'ora costituita per un importo di Euro 520.000, prelevato da altre riserve di patrimonio libere alimentate da "utili indivisi", ovvero secondo le diverse modalità dettate dalle normative via via vigenti.</p> <p>4 - Le azioni da emettere ai sensi del precedente comma 3 verranno assegnate nei termini e alle condizioni previsti dal Piano.</p> <p>5 - Sono delegate al Consiglio di Amministrazione tutte le occorrenti facoltà relative all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al precedente comma 3 e in particolare all'assegnazione e all'emissione delle nuove azioni a servizio del Piano, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano stesso, in conformità al regolamento attuativo approvato dal Consiglio medesimo, nonché la facoltà di</p>	<p>Art. 4 - Capitale sociale</p> <p>1 – 2 ...omissis...</p> <p>3 - *</p> <p>*NOTA: Clausola transitoria che viene eliminata in quanto il Piano si è nel frattempo esaurito. Idem i conseguenti commi 4, 5 e 6</p>

apportare le conseguenti modifiche al presente articolo, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale.

6 - Trascorsi i termini entro i quali ciascuna tranche dell'aumento di capitale di cui al precedente comma 3 dovrà essere eseguita, alle condizioni previste dal Piano, in conformità al regolamento attuativo approvato dal Consiglio di Amministrazione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle azioni di volta in volta emesse.

**Art. 16 - Consiglio di Amministrazione -
Composizione - Requisiti e nomina**

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter decreto legislativo 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

2. - 4. - ...omissis...

5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di undici candidati.

6. - 18. - ...omissis...

**Art. 21 - Compensi agli amministratori -
Meccanismi di remunerazione e
incentivazione:**

1. - ...omissis...

2. - All'Assemblea ordinaria compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni

**Art. 16 - Consiglio di Amministrazione -
Composizione - Requisiti e nomina**

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di otto ad un massimo di **dodici** membri, secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147ter comma 1ter decreto legislativo 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 1/5 dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

2. - 4. - Invariati

5. - Previa determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria procede all'elezione degli amministratori sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati, in ordine progressivo, non più di **dodici** candidati.

6. - 18. - Invariati

**Art. 21 - Compensi agli amministratori -
Meccanismi di remunerazione e
incentivazione:**

1. - Invariato

2. - All'Assemblea ordinaria compete inoltre la determinazione di un compenso complessivo che il Consiglio ripartirà, secondo le proporzioni

dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato, nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe operative, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

4. - ...omissis...

Art. 23 - Comitato Esecutivo:

1. - 6. - ...omissis...

7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Direttore Generale.

8. - 9. - ...omissis...

Art. 24 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. - ...omissis...

2. - Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato, ai quali il Direttore Generale risponde.

dallo stesso stabilite, tra gli amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato (**se nominato**), fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

3. - I compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato (**se nominato**), nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore di altri amministratori con deleghe **o incarichi particolari****, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4.

4. - Invariato

** NOTA: La previsione di cui all'art 2389 c. 3 c.c., riferita agli "amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto", viene estesa anche ad eventuali figure di amministratori con deleghe non operative o incarichi particolari

Art. 23 - Comitato Esecutivo:

1. - 6. - Invariati

7. - Alle riunioni del Comitato Esecutivo **possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente***, il Vice Presidente (o, qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, quello designato dal Consiglio) e il Direttore Generale.**

8. - 9. - Invariati

***NOTA: La Circolare n. 285 della Banca d'Italia prevede che il Presidente possa partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo se utile per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione

Art. 24 - Amministratore Delegato - Direttore Generale - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. - ...omissis...

2. - Il Direttore Generale è preposto all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture aziendali, alla conduzione degli affari correnti ed alla gestione del personale, secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato (**se nominato**), ai quali il Direttore

<p>3. – 6. - ...omissis...</p> <p>Art. 25 - Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente</p> <p>1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato.</p> <p>2. - 3. - ...omissis...</p> <p>4. - Il Presidente, nell'interesse della Società e su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. - ...omissis...</p> <p>Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti</p> <p>1. - ...omissis...</p> <p>2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio, nonché all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.</p> <p>3. – 4. - ...omissis...</p>	<p>Generale risponde.</p> <p>3. – 6. – Invariati</p> <p>Art. 25 - Poteri di rappresentanza e decisioni del Presidente</p> <p>1. - La rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spetta, in via disgiunta, al Presidente e, se nominati, al o ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato (se nominato).</p> <p>2. - 3. - Invariati</p> <p>4. - Il Presidente, nell'interesse della Società e su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato un Amministratore Delegato, su proposta vincolante del Direttore Generale, per motivazioni di particolare urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, con esclusione delle attribuzioni rimesse dalla legge e dal presente statuto alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>5. - Invariato</p> <p>Art. 28 - Attribuzioni del Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti</p> <p>1. - Invariato</p> <p>2. - Fermi gli obblighi informativi a carico degli Organi delegati, gli amministratori informano il Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni di Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni compiute nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermi gli obblighi di informativa preventiva previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio, nonché all'Amministratore Delegato (se nominato) e al Direttore Generale, le carenze e le irregolarità riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'efficacia.</p> <p>3. – 4. - Invariati</p>
--	---

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

*“a) di modificare gli artt. 4, 16, 21, 23, 24, 25 e 28 dello Statuto Sociale come illustrato;
b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente pro-tempore in carica, ogni più ampio potere per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione medesima) che fossero richieste per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e provvedere a qualsivoglia adempimento all’uopo necessario.”*

Desio, 24 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

RELAZIONE AL PUNTO N. 3 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**PUNTO 3.1****DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO****PUNTO 3.2****DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA CARICA****PUNTO 3.3****NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO****PUNTO 3.4****DETERMINAZIONE DEI COMPENSI****Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 scade il mandato agli Amministratori in carica, nominati dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2014.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2017-2018-2019 secondo le disposizioni dell'art. 16 dello Statuto Sociale (modificato come illustrato nell'apposita Relazione all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, sul presupposto che tale modifica venga approvata dall'Assemblea Straordinaria stessa), nel rispetto dell'equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate ai sensi dell'articolo 147 ter comma 1 ter decreto legislativo 58/1998, quale introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011. Lo Statuto Sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it

Composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di otto ad un massimo di dodici membri (come stabilito dallo Statuto modificato secondo quanto indicato nella Relazione degli Amministratori all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e subordinatamente alla delibera favorevole da parte di quest'ultima), secondo determinazione dell'Assemblea e nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147 ter comma 1 ter decreto legislativo 58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore; gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, sempre secondo determinazione dell'Assemblea, per uno o più esercizi con un massimo di tre e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

L'Assemblea sarà, pertanto, preventivamente chiamata a deliberare sul numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sulla durata della carica. Gli Azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito.

In merito a quanto sopra si ricorda che l'Assemblea sarà altresì chiamata a deliberare, in sede Straordinaria, sulle modifiche dello Statuto sociale che prevedono tra l'altro, subordinatamente al rilascio da parte della Banca d'Italia del provvedimento di accertamento di cui agli artt. 56 e 61 del D.Lgs. n. 385/1993, l'incremento del numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da n. 11 a n. 12, come meglio illustrato nella Relazione degli Amministratori all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria.

Requisiti

Gli Amministratori delle "banche quotate" devono possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi inclusi l'assenza delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti dalle disposizioni speciali applicabili (attualmente fissati, per tutti gli esponenti aziendali, dal D.M. n. 161 del 18 marzo 1998). Inoltre, in capo agli Amministratori dovrà risultare l'assenza di incompatibilità con riferimento

al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"), ovvero il divieto per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese in concorrenza con l'impresa o con il gruppo di appartenenza.

Si ricorda altresì che gli esponenti aziendali degli enti creditizi sono tenuti al rispetto dei criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili e a dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

Infine, almeno un quarto degli Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

La definizione di indipendenza prevista per gli Amministratori dallo Statuto sociale in vigore è in linea con quella stabilita dal T.U.F. e con quella indicata dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (fatta eccezione, con riferimento a quest'ultimo, per il criterio dell'anzianità di carica non superiore a 9 anni nei 12 anni precedenti, che il Banco ha ritenuto di non adottare).

La assenza/perdita dei requisiti prescritti, così come il sopraggiungere di situazioni impeditive, comporta la decadenza dalla carica.

L'accertamento dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, nonché, in particolare, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, oltre all'assenza di incompatibilità con riferimento al "divieto di *interlocking*" e al rispetto dei criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili, sarà svolto dal Consiglio di Amministrazione di nuova nomina, sentito il Collegio Sindacale, con la procedura e nei termini prescritti dalla normativa di vigilanza.

Presentazione delle liste di candidati

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati preventivamente presentate dagli azionisti, secondo il meccanismo di votazione ed elezione in seguito descritto.

Sono legittimati a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari di azioni ordinarie rappresentative almeno del 2,5% delle azioni ordinarie esistenti (ossia almeno n. 2.925.000 sulle totali n. 117.000.000). Tale soglia è stata confermata dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari del Banco Desio. I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono presentare più di una lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata **segreteria@pec.bancodesio.it**, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle liste stesse, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Le liste devono indicare i candidati in ordine progressivo. Le liste che presentino un numero di candidati superiore a tre, debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno 1/3 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Almeno un quarto dei candidati indicati devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e dallo Statuto della Banca.

Le liste, sottoscritte dai soci presentatori o loro legali rappresentanti, contengono informazioni sull'identità dei soci medesimi, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi singolarmente e complessivamente detenuta. Le liste devono altresì essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia della certificazione comprovante la titolarità delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della Società; si raccomanda agli azionisti persone giuridiche di allegare copia del documento attestante i poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive la lista;
- b) informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati in relazione al "profilo

teorico” pubblicato contestualmente alla presente Relazione e dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano l’insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità e il possesso dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità ed, eventualmente, indipendenza, nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società (la dichiarazione conterrà anche le informazioni relative all’assenza di incompatibilità per quanto concerne il c.d. “divieto di *interlocking*” ai sensi dell’art. 36 della Legge n. 214/2011 e il rispetto dei criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili);

- c) dichiarazione, da parte dei soci presentatori, diversi dall’azionista di maggioranza (anche relativa), attestante l’assenza di rapporti di collegamento con quest’ultimo, come individuati dalle norme di legge e regolamentati stabilite per l’elezione del Collegio Sindacale, tenendo altresì in considerazione le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia; per i rapporti di collegamento si fa riferimento all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (Delibera n. 11971/1999 e succ. mod. e int.), al quale si rimanda. Ulteriori indicazioni in materia sono contenute nella Comunicazione Consob n. DEM 9017893 del 26 febbraio 2009; tale dichiarazione può essere redatta compilando l’apposito modulo messo a disposizione dalla Società.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; un Amministratore uscente può candidarsi per una lista presentata da soci diversi da coloro che lo hanno candidato o votato in precedenza.

Le liste presentate senza l’osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

In base alle vigenti disposizioni Consob, le copie delle liste di candidati depositate e della relativa documentazione di corredo, saranno messe a disposizione del pubblico, entro il ventunesimo giorno di calendario precedente l’Assemblea, presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Sociaria e sul sito internet (all’indirizzo www.bancodesio.it, sezione “Home/La Banca/Governance/Assemblea”), e presso la Borsa Italiana S.p.A.

Modalità di elezione degli Amministratori

Nel caso siano state validamente presentate due o più liste di candidati, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato con un meccanismo di elezione di tipo “maggioritario” e precisamente:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in Assemblea (lista di maggioranza), saranno eletti nell’ordine indicato, tanti amministratori secondo il numero predeterminato dall’Assemblea, meno uno (quindi dalla lista di “maggioranza” saranno nominati da un minimo di sette ad un massimo di undici Amministratori, assumendo che l’Assemblea Straordinaria deliberi a favore delle modifiche statutarie indicate nella Relazione degli Amministratori all’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria stessa);
- tra le altre liste di “minoranza” che non siano collegate, neppure indirettamente, ai soci che abbiano presentato o votato la lista di maggioranza è eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Qualora la composizione dell’organo che ne derivi non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi o il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza a tali requisiti, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea integra l’organo a maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti;
- in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza, si procederà al ballottaggio tra le stesse da parte dell’intera Assemblea, risultando eletto il candidato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi nel rispetto, comunque, del criterio di riparto tra i generi previsto dall’art.147ter, comma 1ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la loro presentazione; in altri termini, una lista deve ottenere almeno n. 1.462.500 voti a favore (pari all’1,25% delle azioni ordinarie esistenti).

Nel caso di presentazione di una sola lista (ovvero nell'ipotesi di mancata presentazione di liste o di impossibilità di applicazione della procedura descritta) l'Assemblea delibererà con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, del numero minimo di Amministratori Indipendenti e del criterio di riparto in materia di equilibrio tra generi richiesti dalla disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* vigente.

Determinazione dei compensi

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale (modificato come illustrato nell'apposita Relazione di cui sopra, sul presupposto che tale modifica venga approvata dall'Assemblea Straordinaria), agli Amministratori spetta il rimborso delle spese per l'espletamento della carica e la corresponsione di gettoni di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, il cui importo deve essere determinato dall'Assemblea per l'intera durata del mandato.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma C.C., l'Assemblea determina il compenso globale che il Consiglio di Amministrazione ripartirà al proprio interno tra gli Amministratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti e dall'Amministratore Delegato (se nominato); i compensi del Presidente, del o dei Vice Presidenti e dell'Amministratore Delegato (se nominato), nonché gli eventuali compensi aggiuntivi a favore degli amministratori con deleghe o incarichi particolari¹, che saranno nominate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione dopo l'Assemblea, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sentito il parere del Collegio Sindacale, nell'ambito delle politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea. Gli Azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito. Eventuali proposte che l'Azionista di maggioranza intenda sottoporre all'Assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli amministratori una specifica proposta verranno comunicate dall'Azionista di maggioranza medesimo con congruo anticipo prima dell'Assemblea e saranno messe a disposizione del pubblico, in coerenza con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Desio, 24 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

¹ La previsione di cui all'art 2389 c. 3 c.c., riferita agli "amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto", viene estesa anche ad eventuali figure di amministratori con deleghe non operative o incarichi particolari (nella versione modificata dello Statuto, sul presupposto che tale modifica venga approvata dall'Assemblea Straordinaria)

RELAZIONE AL PUNTO N. 4 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2017-2018-2019**

- 4.1 NOMINA DEI SINDACI EFFETTIVI E DEI SINDACI SUPPLEMENTI**
- 4.2 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE²**
- 4.3 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI.**

Nomina del Collegio Sindacale

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 scade anche il mandato "triennale" ai Sindaci in carica, anch'essi nominati dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2014.

Si rende quindi necessario nominare il Collegio Sindacale ed il suo Presidente per gli esercizi 2017-2018-2019 secondo le disposizioni degli artt. 26 e 27 dello Statuto Sociale, nel rispetto dell'equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate ai sensi dell'articolo 147 ter comma 1 ter decreto legislativo 58/1998, quale introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011) e che in seguito vengono richiamate e precisate, anche al fine di un'adeguata informativa per l'esercizio dei diritti degli Azionisti (vengono peraltro riportate in corsivo le principali differenze rispetto alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione). Lo Statuto Sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it

Composizione e durata

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148 comma 1bis decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. I Sindaci, che durano in carica, ai sensi di legge, per tre esercizi sociali, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

Requisiti

I Sindaci delle "banche quotate" devono possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi inclusi l'assenza delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge e i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle disposizioni speciali applicabili (attualmente stabiliti, per tutti gli Esponenti, dal D.M. n. 161 del 18 marzo 1998 e, per i Sindaci, dal D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 e, quanto all'indipendenza, dall'art. 148, comma 3 del T.U.F.).

I Sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni sui limiti al cumulo degli incarichi che possono essere assunti (attualmente fissati dall'art. 148-bis del T.U.F., dall'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti Consob, ai quali si rinvia). Inoltre, in capo ai Sindaci dovrà risultare l'assenza di incompatibilità con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*"), ovvero il divieto per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese in concorrenza con l'impresa o con il gruppo di appartenenza.

Si ricorda altresì che gli esponenti aziendali degli enti creditizi sono tenuti al rispetto dei criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili e a dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

Quanto ai requisiti di professionalità, almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali ed aver esercitato attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve in ogni caso essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci che non fossero in possesso di detto requisito

²In caso di mancata elezione nell'ambito della lista di minoranza (vedasi paragrafo "Modalità di elezione dei Sindaci e del Presidente")

devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nelle attività indicate nell'art. 26, commi 5 e 6 dello Statuto Sociale, al quale si rinvia.

La perdita dei requisiti prescritti, così come il sopraggiungere di situazioni impeditive comporta la decadenza dalla carica.

I Sindaci dovranno possedere anche i requisiti di indipendenza aggiuntivi previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione luglio 2015).

L'accertamento dei predetti requisiti sarà svolto, contestualmente a quello degli Amministratori, con la procedura e nei termini prescritti dalla normativa di vigilanza.

Presentazione delle liste di candidati

Anche la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste di candidati preventivamente presentate dagli azionisti, secondo il meccanismo di votazione ed elezione in seguito descritto.

Sono legittimati a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari di azioni ordinarie rappresentative almeno del 2,5% delle azioni ordinarie esistenti (ossia almeno n. 2.925.000 sulle totali n. 117.000.000). Tale soglia è stata confermata dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari del Banco Desio. I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono presentare più di una sola lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari, né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata **segreteria@pec.bancodesio.it**, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle liste stesse, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Le liste devono comporsi di due sezioni (una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, una per i candidati alla carica di Sindaco supplente) e non più di sei candidati (tre effettivi e tre supplenti), elencati in ordine progressivo; in ogni caso, devono essere espressamente indicati i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla citata normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste, sottoscritte dai soci presentatori o loro legali rappresentanti, contengono informazioni sull'identità dei soci medesimi, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi singolarmente e complessivamente detenuta. Le liste devono altresì essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia della certificazione comprovante la titolarità delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della Società; si raccomanda agli azionisti persone giuridiche di allegare copia del documento attestante i poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive la lista;
- b) informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità e il possesso dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società (la dichiarazione conterrà anche le informazioni relative all'assenza di incompatibilità per quanto concerne il c.d. "divieto di *interlocking*" ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 214/2011, nonché il rispetto dei criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili);
- c) dichiarazione, da parte dei soci diversi dall'azionista di maggioranza (anche relativa), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimo; per i rapporti di collegamento si fa riferimento all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (Delibera n. 11971/1999 e succ. mod. e int.), al quale si rimanda. Ulteriori indicazioni in materia sono contenute nella Comunicazione Consob n. DEM 9017893 del 26 febbraio 2009; tale dichiarazione può essere redatta

compilando l'apposito modulo messo a disposizione dalla Società.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; un sindaco uscente può candidarsi per una lista presentata da soci diversi da coloro che lo hanno candidato o votato in precedenza.

Nel caso in cui entro il termine del venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea:

- sia stata depositata una sola lista; ovvero
- siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci tra loro collegati secondo le disposizioni citate; ovvero
- siano state depositate più liste, ma una sola sia considerata validamente presentata in base alle richiamate disposizioni di legge e di statuto;

la Società ne darà tempestiva notizia tramite comunicato stampa diffuso con le modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti. Il comunicato specificherà, altresì, che potranno essere presentate liste sino al termine stabilito dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia e che il quorum di presentazione è ridotto della metà (ossia 1,25%, pari a n. n. 1.462.500 azioni ordinarie esistenti).

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

In base alle vigenti disposizioni Consob, le copie delle liste di candidati depositate e della relativa documentazione di corredo, saranno messe a disposizione del pubblico non oltre il ventunesimo giorno di calendario precedente l'Assemblea, presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria e sul sito internet (all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Home/La Banca/Governance/Assemblea") e presso la Borsa Italiana S.p.A.

Modalità di elezione dei Sindaci e del Presidente

Nel caso siano state validamente presentate due o più liste di candidati, il Collegio Sindacale sarà parimenti nominato con un meccanismo di elezione di tipo "maggioritario" e precisamente:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (lista di "maggioranza") espressi in Assemblea, saranno eletti nell'ordine progressivo indicato, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- tra le liste di "minoranza" che non siano collegate, neppure indirettamente, ai soci che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, sono eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, un Sindaco effettivo, che assumerà automaticamente la carica di Presidente ed un Sindaco supplente. Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
- in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza, si procederà al ballottaggio tra le stesse da parte dell'intera Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto tra i generi previsto dall'art.147 ter, comma 1 ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Diversamente da quanto previsto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, per la nomina dei Sindaci non è consentito prevedere per statuto che le liste debbano ottenere una percentuale minima di voti, per concorrere all'esito della votazione. I rapporti di collegamento, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti da citato art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob. Tuttavia qualora un socio collegato agli azionisti che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, abbia votato per una lista di minoranza, il rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dei Sindaci.

Nell'ipotesi limite di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare l'intero Collegio Sindacale, ovvero nel caso di

impossibilità di applicazione della procedura descritta, l'Assemblea delibererà con le modalità e le maggioranze di legge, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi.

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale svolge anche la funzione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Determinazione dei Compensi

L'Assemblea è chiamata altresì a deliberare sulla retribuzione annuale spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio, incluso quanto spettante per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Gli Azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito. Eventuali proposte che l'Azionista di maggioranza intenda sottoporre all'Assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli amministratori una specifica proposta verranno comunicate dall'Azionista di maggioranza medesimo con congruo anticipo prima dell'Assemblea e saranno messe a disposizione del pubblico, in coerenza con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Desio, 24 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

RELAZIONE AL PUNTO N. 5 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**PROPOSTA DI ASSUNZIONE A CARICO DELLA SOCIETÀ DEL COMPENSO ASSEGNATO AL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO, AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 3 DELLO STATUTO SOCIALE**

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a convocare in Assemblea Speciale gli azionisti di risparmio, in pari data ma precedentemente alla Assemblea Ordinaria, per deliberare in ordine al rinnovo della carica di Rappresentante Comune, alla determinazione del relativo compenso ed alla costituzione del fondo spese per l'espletamento della funzione, il tutto come illustrato nella Relazione all'Assemblea Speciale, alla quale si rimanda.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Sociale, ritiene doveroso rinnovare la proposta all'Assemblea Ordinaria di assunzione a carico del Banco Desio del compenso spettante al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, nell'importo che sarà deliberato dall'Assemblea Speciale.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni assunte dall'odierna Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio

delibera

ai sensi dell'art. 29, comma 3 dello Statuto Sociale, di assumere a carico della Società il compenso annuo spettante al Rappresentante Comune (comprensivo del rimborso forfettario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione e corrispondente al fondo spese per la tutela dei comuni interessi della categoria), dando atto che, pertanto, non si darà luogo in alcun caso alla rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio.”

Desio, 24 febbraio 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi